ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4811 del 05/09/2024

Oggetto "DPR 59/2013 E SMI - DITTA DI CUI AL

PROCEDIMENTO SUAP N. n. 36/2024 PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTEVIVO,

STRADA FILAGNI N. 2 - ADOZIONE DI AUA"

Proposta n. PDET-AMB-2024-5015 del 05/09/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e smi che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A.);
- il Regolamento regionale 2/2024 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontevivo con nota prot. n. 2643 del 28/02/2024 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/39039 del 28/02/2024), presentata dalla Società di cui al Proc. SUAP n. 36/2024 nella persona del Legale Rappresentante e Gestore i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in



Comune di Fontevivo (PR), Strada Filagni n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. n. 4/2007 e Reg. Reg.
 n. 1/11 (ora Reg. Reg. 1/2016) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "allevamento bovini e bufalini da latte";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2024/44040 del 06/03/2024:
- la concessione della proroga del SUAP alla presentazione della documentazione con nota prot. n. 4421 del 09/04/2024, a seguito di specifica richiesta della Ditta del 06/04/2024 prot. Arpae n. PG/2024/63484;
- le integrazioni documentali della Ditta trasmesse dal SUAP con prot. n. 6235 del 22/05/2024 acquisite a prot. Arpae n. PG/2024/93865 del 22/05/2024;
- che l'istanza alla data del 22/05/2024 risulta correttamente presentata.

CONSIDERATO in merito alle emissioni in atmosfera:

- nella documentazione a completamento trasmessa in data 22/05/2024 sopra citata, la Ditta ha dichiarato l'assenza di impianti ed attività che rientrano nella disciplina autorizzativa di cui all'art. 272 c.2 e ha richiesto, pertanto, l'esclusione del titolo abilitativo "autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." dalla procedimento di A.U.A. corrente;
- relativamente alla potenzialità dell'allevamento bovino, la Ditta ha dichiarato:
 - ➤ Capi in lattazione pari a circa 150;
 - > Capi in rimonta pari a circa 220;
- gli "...Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi..." nonché gli "...Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW [...] alimentati alimentati a gasolio..."sono riportati rispettivamente al punto 1 lettera z) e lettera bb) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., " rientrano tra le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.
- ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante



VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di Conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/96411 del 27/05/2024:

- la richiesta di integrazioni trasmessa dal Comune di Fontevivo direttamente alla Ditta con nota prot. n. 8826 del 16/07/2024, acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/130107 del 16/07/2024;
- il parere per quanto di competenza del Comune di Fontevivo prot. n. 10452 del 03/09/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/158561 del 03/09/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae ST in merito alle matrici scarichi idrici ed impatto acustico, acquisiti rispettivamente a prot. comunale n. 7928 del 25/06/2024 e n. 10338 del 30/08/2024, allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società di cui al Proc. SUAP n. 36/2024 nella persona del Legale Rappresentante e Gestore i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontevivo (PR), Strada Filagni n. 2, relativamente all'esercizio dell'attività di "allevamento bovini e bufalini da latte", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. n. 4/2007 e Reg. Reg.
 n. 1/11 (ora Reg. Reg. 1/2016) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);



STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici (titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi") di specifica competenza comunale al rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontevivo prot. n. 10452 del 03/09/2024 (Allegato 1) comprensivo di parere di Arpae ST, acquisito a prot. comunale n. 7928 del 25/06/2024 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

per l'<u>utilizzazione agronomica</u> (titolo abilitativo "comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. n. 4/2007 e Reg. Reg. n. 1/11 (ora Reg. Reg. 1/2016) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste")

La Ditta è in possesso di Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.33466 del 23/02/2023.

Prescrizioni

- 1. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- 2. i contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/2024;
- 3. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
- 4. Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata attraverso il portale regionale Gestione Effluenti;
- 5. la Ditta dovrà adeguarsi, nei casi ove previsti, alle prescrizioni del PAIR 2030, così come riportate nella Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale PAIR 2030 (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023).

per il rumore (titolo abilitativo "comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995") al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontevivo prot. n. 10452 del 03/09/2024 comprensivo di nulla osta di Arpae ST in merito alla matrice impatto



acustico acquisito a prot. comunale n. 10338 del 30/08/2024, allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da guesto atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, utilizzazione agronomica, emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fontevivo. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Fontevivo.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è, a far data dal 01/06/2024, Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2024-10921

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR) Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore IV - Gestione e sviluppo del territorio

Servizio bandi LLPP, ambiente e impianti sportivi

Prot. n. (Vedi PEC)

Fontevivo, li 03/09/2024

Spett.le SUAP sede Tramite VBG

Spett.le ARPAE – SAC di Parma PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **SUAP n. 36/2024/Fontevivo** – Domanda di autorizzazione unica ambientale. Ditta Passera Gianluca Impresa Individuale – strada Filagni n.2 – **PARERE SERVIZIO AMBIENTE**

Il Responsabile del Settore IV – Gestione e Sviluppo del Territorio;

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta al SUAP in data 23/02/2024 (Prot.n. 2605 del 27/02/2024 e le successive integrazioni;

Vista la richiesta di parere di competenza del Servizio Ambiente, pervenuta dal SUAP in data 30/05/2024, agli atti Prot.n. 6710;

Considerato che il Servizio Ambiente è coinvolto nel procedimento relativamente alle matrici ambientali per gli scarichi idrici e per il rumore, esprime quanto segue:

- Scarichi idrici:

- I reflui, derivati da servizi igienici e docce dai quali si originano acque reflue di natura domestica (scarico denominato S1) sono trattati mediante impianto di depurazione da realizzare, secondo lo schema a blocchi di cui all'allegato 19 dell'istanza in questione, e costituito da degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico;
- La destinazione delle acque depurate mediante lo scarico denominato S1, è in fosso di scolo;
- Si prende atto del parere espresso dall'Agenzia Arpae E.R. Servizio Territoriale pervenuto al SUAP in data 25/06/2024 agli atti prot. n. 7928 del 26/06/2024, in cui si valuta favorevolmente l'istanza in oggetto con le seguenti prescrizioni:
 - 1. tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento siano oggetto di manutenzione periodica ed i fanghi di supero dovranno essere destinati allo smaltimento attraverso ditte autorizzate;
 - il punto di scarico sia oggetto di manutenzione ordinaria semestrale quale ad (es. rimozione vegetazione spontanea al fine di permettere il regolare deflusso delle acque ed evitare ristagni) e verifica stati di erosione spondale dovuti ad eventi meteorici importanti alla presenza di animali (es. nutrie);

– Rumore:

- Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del Tecnico competente in acustica attestante l'assenza di variazioni al quadro di clima acustico a seguito dell'attività dell'Azienda in esame.
- Si prende atto del parere espresso dall'Agenzia Arpae E.R.– Servizio Territoriale pervenuto al SUAP in data 30/08/2024 agli atti prot. n. 10338, in cui si valuta favorevolmente l'istanza in oggetto.

Lo scrivente ufficio visti i pareri di competenza del 25/06/2024 e del 30/08/2024 rilasciati dall'Agenzia ARPAE ST di Parma esprime per quanto di competenza **parere favorevole precisando per la matrice scarichi condizionato** nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di competenza dall'Agenzia ARPAE ST, quale parte integrante del presente parere.

Il Responsabile del Settore arch. Lara Albertini (documento firmato digitalmente)



Spett.li

SUAP Comune di Fontevivo trasmessa pec

e p.c. Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Arpae Parma
tramite posta interna

OGGETTO: PdC 36/2024/Fontevivo. Azienda Agricola Passera Gian Luca posta in Strada Filagni 2, Fontevivo (PR). Istanza AUA - Indizione CdS decisoria asincrona Relazione tecnica matrici scarichi idrici e rumore.

L'istanza in oggetto riguarda l'attivazione della CdS decisoria di Arpae SAC di Parma prot. PG/96411/2024 del 27/05/2024 a corredo dell'istanza di AUA per l'espressione dei pareri di competenza in merito alle matrici rumore e scarichi idrici.

Si premette che la ditta in oggetto svolge attività di allevamento bovini per produzione latte crudo con consistenza animale media pari a n°429 capi di cui n°150 sono indicati in lattazione; gli effluenti di allevamento palabili e non palabili sono raccolti e conservati in strutture di stoccaggio tutte presenti all'interno dell'insediamento zootecnico in oggetto.

Risultano in utilizzo locali adibiti a zona mungitura i cui reflui derivati dalla pulizia degli stessi e delle attrezzature d'uso sono avviati alle sopra citate strutture di stoccaggio.

Matrice scarichi idrici

Risultano presenti anche locali di servizio predisposti e in uso al personale operante per il governo degli animali per far fronte alle necessità igieniche per cui sono stati predisposti servizi igienici e docce dai quali si originano acque reflue di natura domestica.

Per la depurazione delle acque di cui sopra è stato predisposto un sistema di trattamento da realizzare, secondo lo schema a blocchi di cui all'allegato 19 dell'istanza in questione, e costituito da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico. Detto sistema corrisponde ad uno di quelli proposti alla Tab. B della DGR 1053/03.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest via Spalato 2 | 43125| tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



La destinazione delle acque depurate mediante lo scarico denominato S1, è in fosso di scolo.

Preso atto delle schede tecniche e della planimetria esplicativi delle caratteristiche del sistema di trattamento dei reflui e delle modalità di scarico in acque superficiali, si ritiene che lo scarico sia da classificarsi di natura domestica e si valuta favorevolmente l'istanza in oggetto con le seguenti prescrizioni:

tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento siano oggetto di manutenzione periodica ed i fanghi di supero dovranno essere destinati allo smaltimento attraverso ditte autorizzate;

il punto di scarico sia oggetto di manutenzione ordinaria semestrale quale ad (es. rimozione vegetazione spontanea al fine di permettere il regolare deflusso delle acque ed evitare ristagni) e verifica stati di erosione spondale dovuti ad eventi meteorici importanti alla presenza di animali (es. nutrie)

Matrice rumore

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Fontevivo;
- II D.P.R. 19/10/2011, n. 227
- II D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Premesso che:

- Il Regolamento in oggetto (ex DPR 227/2011) disciplina l'autorizzazione Unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad A.I.A.;
- Relativamente alla materia acustica, l'art. 3, c. 1, lett. e) del medesimo, prevede la comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Detto articolo 8 (cc. 4, 6) disciplina unicamente i nuovi impianti ed infrastrutture nonché le relative modifiche e/o potenziamenti, per cui viene appunto richiesta una documentazione di previsione di impatto acustico:

Tutto ciò premesso si sospende il parere di competenza in attesa che siano forniti i seguenti chiarimenti e/o integrazioni:

- 1. qualora l'oggetto della domanda di A.U.A. sia un semplice rinnovo senza la realizzazione, modifica, potenziamento di opere, dovrà essere prodotta da parte del progettista, ove previsto, ovvero dal titolare dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante tale condizione;
- 2. qualora l'oggetto della domanda di A.U.A. preveda la realizzazione, modifica, o il potenziamento di opere, dovrà essere chiarito quanto segue.



- 2.1 Se l'impresa ricade nel campo di applicazione del D.P.R. 19/10/2011, n. 227, dovrà essere attestata tale condizione con le forme previste dal medesimo decreto; 2.2. Se l'impresa non è riconducibile al campo di applicazione del predetto decreto, dovrà essere prodotta una nuova Documentazione di previsione di impatto acustico.
- dovrà essere prodotta una nuova Documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi del succitato art. 8 della L. 447/95 e della L.R. n.15/2001, conformemente ai criteri tecnici fissati dalla D.G.R. 673/200.

Pertanto, visto che la Ditta in esame ha presentato istanza di nuova AUA senza la realizzazione, modifica, potenziamento di opere, e il caso in esame è ricompreso solo parzialmente nel precedente punto 1, la stessa dovrà integrare l'istanza in oggetto di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciato da un Tecnico competente in acustica, attestante l'assenza di sorgenti sonore significative e il conseguente rispetto dei limiti individuati dal DPCM 14/11/97.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti. Distinti saluti

I Tecnici della prevenzione Villiam Vernazza Rossella Zuccheri Il Responsabile di funzione Sede di Fidenza Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 2024/23182



Rif. Arpae Prot.n° PG 24/132561 del 19/07/2024 Rif. Comune Fontevivo Prot. n° 8954 del 19/07/2024 Sinadoc 24/23182

> Spett.li SUAP Comune di Fontevivo protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it

e p.c. Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae Parma tramite posta interna

OGGETTO: PdC 36/2024/Fontevivo. Azienda Agricola Passera Gian Luca posta in Strada

Filagni 2, Fontevivo (PR). Istanza AUA - Indizione CdS decisoria asincrona.

Parere.

Con riferimento all'istanza di cui alla pratica in oggetto e al precedente parere di merito dello scrivente Ufficio, Prot. n° 24/117084 del 25/06/2024, in cui era espresso parere favorevole con prescrizioni, riguardo alla matrice "acque di scarico", e parere sospeso in attesa di integrazioni riguardo alla matrice "rumore";

con riferimento al D.P.R. 19/10/2011, n° 227, preso atto della dichiarazione di atto di notorietà, sottoscritto da Tecnico competente in acustica, attestante la "assenza di variazioni al quadro di clima acustico" a seguito dell'attività dell'Azienda in esame;

si esprime **parere favorevole al rilascio dell'AUA in oggetto** in continuità con precedente parere Prot. n° 24/117084 del 25/06/2024.

Distinti saluti

I Tecnici della prevenzione Villiam Vernazza Rossella Zuccheri Il Responsabile di Funzione Sede di Fidenza Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.